

TRASFORMAZIONE DIRETTA DA ASSOCIAZIONE (ANCHE NON RICONOSCIUTA) IN FONDAZIONE

Nonostante il Parere sfavorevole del Consiglio di Stato del gennaio 2015, la Regione Lombardia prosegue con le trasformazioni dirette, emettendo, d'intesa con il Consiglio Notarile di Milano, le Linee Guida approvate con Deliberazione della Giunta del 22 gennaio scorso.

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, con parere n. 296 del 30 gennaio u.s., si era espresso negativamente in merito alla trasformabilità diretta delle associazioni (anche quelle riconosciute) in fondazioni ritenendo tra le altre motivazioni, non permeabili gli schemi dell'associazione (ente a base personale, i cui organi direttivi rimangono sotto l'immanente controllo della base associativa) e della fondazione (patrimonio destinato ad uno scopo e soggetto, in quanto privo di base associativa, ad attività di controllo e vigilanza da parte dell'Autorità pubblica), considerati istituti "fondati su presupposti totalmente diversi tra loro ai quali l'ordinamento ricollega un determinato assetto di poteri, di garanzie e di controlli che assumono differente significato alla luce della volontà associativa o fondativa".

Il parere traeva origine dalla sentenza del 13 febbraio 2013, n. 445 del TAR della Lombardia favorevole alla trasformazione.

Sulla stessa scia, la Regione Lombardia ha ammesso la trasformabilità e, nel maggio 2013, ha avviato in via sperimentale un percorso di regolamentazione dell'operazione attraverso l'emanazione delle prime linee guida, a seguito di un tavolo tecnico congiunto con il Consiglio Notarile di Milano e la Prefettura di Milano.

Ora la Lombardia, nonostante il parere sfavorevole sopra citato del Consiglio di Stato, ha emesso delle nuove Linee Guida, con l'intento dichiarato di "*dare continuità al percorso avviato in via sperimentale*" in relazione ad esigenze di semplificazione, chiarezza e trasparenza dell'azione amministrativa.

Nelle premesse, la Regione richiama la Riforma della disciplina delle società che nel 2004 ha introdotto la trasformazione da società di capitali in associazioni non riconosciute e fondazioni e da associazioni riconosciute e fondazioni in società di capitali, e prende in considerazione:

- l'assenza di disposizioni riferite alla trasformazione degli enti del Libro Primo del Codice Civile;
- il principio della continuità dei rapporti dei rapporti giuridici sancito dall'art. 2498 del codice civile: "*Con la trasformazione l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione*".



La procedura di cui alle Linee Guida tiene proprio conto , in sintonia con quanto previsto per le società:

- della continuità di un soggetto giuridico, pur nel cambiamento del tipo organizzativo. La trasformazione omogenea consente la sopravvivenza di un soggetto non lucrativo al cambiamento della tipologia di organizzazione;
- dell'applicabilità della trasformazione anche a fattispecie non previste, sulla base di un'interpretazione estensiva dell'istituto del principio dell'economia dei mezzi giuridici ed inesistenza di ostacoli sul piano causale;
- della necessità di tutelare gli interessi dei creditori dell'ente in via di trasformazione;
- della sussistenza di eventuali limiti alla trasformazione: (i) dettati dallo statuto; (ii) di natura particolare, in ragione della peculiare attività dell'ente; (iii) legali. L'art. 2500-octies dispone che la trasformazione *"non è ammessa per le associazioni che abbiano ricevuto contributi pubblici oppure liberalità e oblazioni del pubblico"*).

Le Linee Guida, nell'ottica di consentire il transito da una forma organizzativa ad un'altra *"evitando qualsiasi effetto estintivo / novativo"*, individuano la documentazione da allegare all'istanza nella seguente:

1. **situazione patrimoniale**, redatta dall'organo amministrativo, aggiornata a non più di 120 giorni precedenti la decisione di trasformazione, contenente l'elenco completo dei creditori dell'ente in via di trasformazione alla data di redazione della situazione patrimoniale stessa;
2. **relazione di stima asseverata** relativa all'intero patrimonio dell'associazione non riconosciuta, contenente l'indicazione dei criteri adottati, redatta - sulla base della situazione patrimoniale - da un revisore legale iscritto all'albo, nominato dallo stesso ente in via di trasformazione, dalla quale risulti che il netto del patrimonio non è inferiore alla somma di quanto si intende destinare a fondo permanente di dotazione e a fondo di gestione;
3. tre copie autentiche (di cui una in bollo, salvo esenzioni di legge, e due in carta libera) del **verbale**, redatto da Notaio, dell'assemblea degli associati recante la decisione di trasformazione adottata con il quorum qualificato dei tre quarti degli associati (ai sensi dell'art. 21 ultimo comma c.c.). Dal verbale deve risultare: (a) attestazione dell'organo amministrativo circa l'assenza di rilevanti modifiche nella situazione debitoria dell'ente dalla data di redazione della situazione patrimoniale al giorno dell'assemblea; (b) l'esposizione delle motivazioni che inducono a proporre la trasformazione; (c) l'indicazione del patrimonio dell'ente trasformato e l'esatta individuazione dell'importo da imputare a fondo permanente di dotazione e dell'importo da imputare a fondo di gestione; (d) eventuali preventivi assensi alla trasformazione da parte dei creditori dell'associazione. Al verbale deve essere allegato lo statuto dell'ente che risulterà dopo la trasformazione.
4. documentazione comprovante l'avvenuta **comunicazione ai creditori** della decisione di trasformazione, entro i trenta giorni dalla stessa, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di posta elettronica certificata, nonché la pubblicazione, nel medesimo termine, della notizia sul sito dell'ente in via di trasformazione;
5. documentazione che provi il **consenso alla trasformazione di tutti i creditori** identificati nella situazione patrimoniale o il loro integrale pagamento; in alternativa, decorsi novanta giorni dalla decisione di trasformazione senza che alcun creditore abbia fatto opposizione, dichiarazione in bollo rilasciata dal legale rappresentante dell'ente in via

- di trasformazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante l'assenza di opposizioni nel termine sopra indicato;
6. **domanda di iscrizione al Registro regionale delle persone giuridiche private** in bollo (con un ulteriore bollo aggiuntivo per il decreto), salvo esenzioni di legge;
 7. **relazione del legale rappresentante sull'attività** che l'ente intende svolgere dopo la trasformazione;
 8. **elenco nominativo**, sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente in via di trasformazione, **dei componenti l'organo di amministrazione**, recante la firma per l'accettazione di carica (con indicazione completa dei dati anagrafici dei nominati e copia del documento di identità e codice fiscale).

Una volta accertata la sussistenza delle condizioni di legge e della documentazione sopra elencata, la decisione viene approvata a sensi degli artt. 1 e 7 del D.P.R. 361/2000 e iscritta nel Registro regionale delle persone giuridiche private.

Per quanto riguarda l'**efficacia temporale della trasformazione** il provvedimento dichiara che essa è efficace dopo 60 giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti per la trasformazione ordinaria, salvo il consenso espresso dei creditori o il pagamento dei creditori che tale consenso non abbiano dato.

Nello stesso termine di 60 giorni, i creditori possono fare opposizione (art. 2500 nonies codice civile).

L'onere di portare a conoscenza dei creditori (risultanti dalla relazione di stima) con mezzi idonei l'operazione deliberata incombe sull'ente.

Il verbale deve riportare una dichiarazione di chi presiede l'adunanza, la quale attesti che, successivamente alla data di riferimento della relazione di stima, non sono sorti debiti ulteriori o comunque tali da rendere non veritiera la situazione posta a base della trasformazione.

Qualora sia stato acquisito il consenso dei creditori alla trasformazione preventivamente alla delibera, o siano stati pagati i creditori non consenzienti, se ne deve dare conto nel verbale e l'efficacia della trasformazione non è sospesa al decorrere dei 60 giorni di cui all'art. 2500 nonies codice civile.

Viceversa, qualora non sia possibile acquisire il preventivo consenso dei creditori o effettuare i relativi pagamenti, l'ente in via di trasformazione deve comunicare loro la deliberata trasformazione, per consentire di fare opposizione.

Dell'avvenuta comunicazione deve essere data prova all'autorità competente in sede di deposito dell'istanza di riconoscimento.

L'autorità stessa, decorsi 60 giorni dall'ultima comunicazione, a fronte di una dichiarazione fornita dal legale rappresentante (ai sensi del D.P.R. 445/2000) attestante l'assenza di opposizioni, e verificate tutte le altre condizioni, procede al riconoscimento.

Concludendo, **non possiamo non auspicare che altre regioni e prefetture seguano la stessa strada e che la Riforma del Terzo Settore *in itinere* sancisca definitivamente la legittimità dell'operazione** di trasformazione diretta di associazione (anche non riconosciuta) in fondazione.

Avv. Maddalena Tagliabue
Studio Sciumé & Associati

